


Uffici	Tel.	Fax	E-mail
centralino	0438/9264	0438/9264000	segreteria@comune.tarzo.tv.it
tecnico	0438/9264206		servizi@comune.tarzo.tv.it
demografici	0438/9264213	0438/9264001	demografici@comune.tarzo.tv.it
ragioneria	0438/9264212		ragioneria@comune.tarzo.tv.it
tributi	0438/9264210		tributi@comune.tarzo.tv.it
biblioteca	0438/9264208	0438/9264002	biblioteca@comune.tarzo.tv.it
pol. municipale	0438/9264205		vigili@comune.tarzo.tv.it



Comune di Tarzo

Provincia di Treviso

Via Roma, 42 - c.a.p. 31020 Tarzo

Codice Fiscale 84000890263 - P.I. 00645110263

Internet <http://www.comune.tarzo.tv.it>

Ordinanza n. 1020/2009

Oggetto: Esposizione Crocifisso nelle scuole e sedi comunali aperte al Pubblico.

IL SINDACO

Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 3 novembre 2009 che accogliendo il ricorso ad essa presentato, nella sostanza, vieta di tenere affisso il crocifisso nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;

Visti i Regolamenti del 1924 e 1927 sugli arredi scolastici, i quali prevedevano l'affissione dei crocifissi nelle scuole;

Vista l'Ordinanza n.389 del 13.12.2004 della Corte Costituzionale, con la quale si dichiarava inammissibile la questione di incostituzionalità, sollevata dal Tar del Veneto, sui Regolamenti prima citati, nella parte in cui gli stessi includevano il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, non violando di fatto i principi di imparzialità e laicità dello Stato;

Vista la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n.556 del 13.2.06 che definiva che l'apposizione del crocifisso nelle aule " non appare censurabile rispetto al principio di laicità dello Stato italiano" essendo "simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato";

Considerato che il Veneto e l'Italia sono Territori in cui il Cristianesimo è la loro stessa storia, sono una simbiosi inscindibile da sempre;

Il Crocifisso è simbolo storico di valori laici propri delle nostre tradizioni culturali e in parte richiamati dalla Costituzione.

La laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi paesi, ma, pur all'interno di una medesima civiltà, è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione.

La laicità ha diverse accezioni a seconda dei diversi Paesi cui si riferisce: nell'ordinamento inglese il principio di laicità consente al legislatore di dettare norme in materie interne alla chiesa stessa. In Francia in nome della laicità si tende a mortificare l'autonomia organizzativa delle confessioni e talvolta la libera manifestazione della fede religiosa. L'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, dove vige una ben nota, rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, non impedisce un diffuso sentire spirituale che si esplica talvolta anche in forme istituzionali ("In God we trust" appare sulle monete; largo è il sostegno tributario assicurato alle chiese e alle strutture confessionali in genere e alle loro attività educative.).

Nell'ordinamento italiano il termine laicità serve ad indicare:

reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale con conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (art.7, 8 cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art.2 cost.), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art.3 cost.);

rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art.8, 2° comma);
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico (art.19);
divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo del culto perseguito (art. 20).

Le norme costituzionali italiane che delineano la laicità propria dello Stato sono quindi perfettamente in sintonia con i valori propri della religione.

Ed è evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi, innanzi tutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso, in quanto mira a sollecitare l'adesione reverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come le scuole o altri immobili pubblici, il crocifisso potrà ancora rivestire, per i credenti, i sopra accennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica, immediatamente percettibile e intuibile (al pari di ogni simbolo), valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente stimolante, a prescindere dalla religione professata dai cittadini.

In Italia, ed in modo particolare nella nostra Regione e Comune, è atto ad esprimere appunto in chiave simbolica, ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modi di vivere, cultura del popolo veneto ed italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" della parte prima della stessa dove si delinea la laicità propria dello Stato Italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta Fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale. Nel rispetto e nella reciproca stima viene esaltato il principio di laicità dello stato.

Il crocifisso è un simbolo storico idoneo ad esprimere l'origine e il fondamento di molti valori laici che sono a fondamento della nostra cultura e fatti propri dalla nostra Costituzione.

Quale altro simbolo potremmo trovare, che si presti più di esso, ad indicare il fondamento dei valori civili che caratterizzano la laicità dello Stato?

Ritenuto pertanto che rimuovere il CROCIFISSO significherebbe negare l'appartenenza a questa tradizione di benessere morale e civile di storia delle nostre comunità;

Visto che il Governo Italiano ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

Ritenuto che, nelle more dell'esito del ricorso presentato dallo Stato italiano, sia necessario preservare le attuali tradizioni e mantenere nelle aule scolastiche e negli altri immobili di uso pubblico di questo Comune la presenza del crocifisso;

Dato Atto che da una verifica presso le sedi istituzionali comunali e scolastiche il Crocifisso è presente nella maggior parte dei locali a testimonianza del fatto che rappresenta un elemento simbolico della cultura e tradizione nazionale e locale;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, e in condivisione con il ricorso dello Stato Italiano, di provvedere all'ostensione del crocifisso nelle aule delle scuole del Comune di Tarzo e nelle stanze degli immobili comunali aperti al pubblico come espressione dei fondamentali valori civili e culturali dell'identità Veneta e dello Stato Italiano.

che la spesa per l'acquisto dei crocifissi sarà a totale carico del Comune.

che il presente provvedimento sarà notificato per l'esecuzione al Dirigente dell'Istituto comprensivo di Tarzo per la trasmissione ai singoli plessi del Comune, ed affisso all'Albo pretorio;


che la presente ordinanza, venga inviata per conoscenza, al Ministro della Pubblica Istruzione;

Il personale della Polizia Municipale è tenuto a far rispettare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento é ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entrò il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Tarzo li 12.11.2009



IL SINDACO
Bof Gianangelo